



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**DODICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha  
pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **60092 /2013** del ruolo generale affari  
contenziosi promossa da:

elett.te domiciliato in Roma, via Val Varaita n. 8 presso lo studio dell'avv. LOIACONO DALILA  
dal quale è rappresentato e difeso

APPELLANTE

CONTRO

**ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro-tempore**

elett.te domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N° 21 ROMA presso gli uffici  
dell'avvocatura capitolina, difeso dall'avv.

APPELLATO

E

1



**EQUITALIA SUD spa**

elett.te domiciliato in Roma, via Piemonte n. 39 presso lo studio dell'avv.  
rappresentato e difeso

dal quale è

APPELLATO

**OGGETTO:** Opposizione a cartella esattoriale ((violazione codice strada)

### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.9.2016 da intendersi integralmente trascritto.

### IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Roma Capitale ed Equitalia Sud spa, ..... interponeva appello avverso la sentenza n. 4581/13 resa dal Giudice di Pace di Roma in data 6.2.2013 che accogliendo parzialmente l'opposizione ex art. 615 c.p.c. dal medesimo proposta, aveva annullato due delle cartelle impugnate e confermato le cartelle n. 097200502640630500 e n. 09720110218410755000, condannando Equitalia al pagamento di ½ delle spese di giudizio, compensando la residua metà. Chiedeva quindi il ..... dichiararsi nulle anche le due cartelle da ultimo menzionate e i verbali di accertamento presupposti, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva Roma Capitale deducendo l'inammissibilità dell'atto di appello trattandosi di sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità in quanto di valore non eccedente i milleduecento euro, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e rilevando che comunque gli atti presupposti alla cartella esattoriale erano stati correttamente notificati al trasgressore. Concludeva pertanto per la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto nel merito del gravame, con vittoria di spese.



Si costituiva altresì Equitalia Sud spa chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria all'udienza del 28.9.2016 con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

L'appello è fondato e va accolto.

Va anzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione preliminare di improponibilità dell'appello ai sensi degli artt. 113 co. 2 e 339 c.p.c. per essere la sentenza del giudice di pace di valore inferiore ai millecento euro e quindi pronunciata secondo equità. Invero gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150/2001, rispettivamente in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, escludono espressamente che nei rispettivi giudizi si applichi l'art. 113 co. 2 c.p.c. (a tenore del quale "*il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile*"), sicché la sentenza del giudice di prime cure (che ha deciso secondo diritto e non secondo equità) è certamente soggetta ad appello.

Deve essere del pari disattesa l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di Roma Capitale. Infatti secondo l'indirizzo maggioritario della Suprema Corte, cui si ritiene di aderire, quando viene contestata la legittimità del titolo su cui si fonda la riscossione per l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi relativi alla sua notificazione, sussiste legittimazione passiva concorrente tra l'ente impositore e il concessionario della riscossione, in quanto sebbene il primo sia l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (oggetto di azione di accertamento negativo), il concessionario è pur sempre il soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione (la cartella esattoriale), sicché ad esso va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27 (Cass. Ordinanza n. 12385 del 21/05/2013; Cass. n. 24154 del 2007; Cass. n. 5277 del 2001). Nel caso che occupa, l'appellante ha impugnato non solo le cartelle esattoriali, ma anche i verbali di accertamento presupposti, sicché sussiste certamente, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale dianzi richiamato, la concorrente legittimazione processuale del Comune e della concessionaria.

Passando al merito del gravame e tenuto conto della circostanza che il presente appello è limitato al riesame delle questioni afferenti le cartelle esattoriali n. 097200502640630500 e n.



09720110218410755000 (per le altre due l'opposizione è stata accolta in primo grado e le odierne appellate non hanno proposto appello incidentale), osserva il giudicante che il ..... ha anzitutto dedotto il difetto di notifica di dette cartelle e dei verbali di accertamento presupposti. In particolare, per quanto concerne le cartelle, egli ha eccepito il difetto di notifica e comunque la nullità del procedimento notificatorio per carenza di potere in quanto Equitalia si è avvalsa in via diretta del servizio postale anziché degli ufficiali della riscossione o degli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 26 DPR. n. 602/73.

L'art. 26 citato stabilisce al co. 1 che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.”

Orbene la Cassazione ha statuito sul punto, con orientamento dal quale non si ha motivo di discostarsi, che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Cass. sent. n. 14327/2009; Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014). Si è altresì precisato che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cass. Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016).

Le doglianze dell'appellante in punto di notifica delle due cartelle sopra indicate sono pertanto prive di fondamento. Invero, dall'esame delle copie degli avvisi di ricevimento prodotti in primo grado da Equitalia risulta – come già rilevato dal giudice di pace – che la cartella n. 097200502640630500 è stata consegnata al destinatario il 25.3.2006, mentre quella n. 09720110218410755000 è stata recapitata il 15.10.2011.



Per quanto concerne l'allegato difetto di notifica dei verbali di accertamento sottostanti alle dette cartelle (aspetto sul quale il GdP non si è soffermato), Roma Capitale – su cui incombeva il relativo onere - non ha fornito la prova, nella fase di primo grado, della notifica dei VAV, mentre le produzioni documentali effettuate in questa fase sono tardive ex art. 345 c.p.c. e non possono essere valutate. Ne consegue che le cartelle di cui si discute devono essere annullate in quanto viziate, a monte, dalla mancata notifica dei verbali di accertamento sottostanti, anche considerando l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento della somma dovuta per omessa notifica dei VAV nei termini di cui all'art. 201 CdS.

Le ulteriori doglianze dell'appellante rimangono assorbite.

L'esito del gravame comporta la condanna di Roma Capitale al pagamento delle spese di questa fase. Dette spese sono liquidate in dispositivo secondo i valori per fase di cui al D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto, tenuto conto del ridotto valore della causa, della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.

Devono invece essere compensate tra le parti le spese nei rapporti tra ..... ed Equitalia, atteso che l'esito vittorioso della controversia per l'appellante discende da un vizio ascrivibile in via esclusiva all'ente accertatore della sanzione, ovvero Roma Capitale, che non ha fornito la prova della notifica dei verbali sottostanti le cartelle impugnate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 4581/13 resa dal Giudice di Pace di Roma in data 6.2.2013, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:

- accoglie il gravame e per l'effetto annulla le cartelle n. 097200502640630500 e n. 09720110218410755000 per difetto di notifica degli atti presupposti;



- condanna Roma Capitale a rifondere all'appellante le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 350,00 per compensi professionali ed euro 55,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo grado nei rapporti tra appellante ed Equitalia Sud spa.

Così deciso in Roma, 5.1.2017

Il Giudice  
dott. ....

